

ATTO DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura tra:

il Comune di Fonte Nuova, codice fiscale 97249250586, in persona del Sindaco *pro tempore* dott. Umberto Falcioni, con sede in Via Niccolò Machiavelli 1, Fonte Nuova, il quale interviene al presente atto in esecuzione della deliberazione della Giunta/Consiglio Comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge, e dell'eventuale determinazione dirigenziale n. del, che autorizzano la conclusione del presente accordo transattivo

E

la Sig.ra Campo Carmelina, nata [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], residente a [REDACTED] [REDACTED], di seguito anche "Campo Carmelina";

il Sig. Pupillo Francesco, nato [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] residente a [REDACTED] [REDACTED] di seguito anche "Pupillo Francesco";

congiuntamente definiti anche "Creditori" o "Signori Campo e Pupillo";

NONCHE'

l'Avv. Giovanni Pesce, nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], con studio in Roma, Via Francesco Grimaldi 122;

l'Avv. Giuseppe Filincieri Rizza, nato [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], con studio in Roma, Via Crescenzo 19;

l'Avv. Ilaria Zeppa, nata a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED]

██████████ con studio in Roma, Via Crescenzio 19;

di seguito congiuntamente "Professionisti".

Premesso

1) Con sentenza n. 953/2026, pubblicata in data 4 febbraio 2026, la Corte d'Appello di Roma, Sezione V Civile, in sede di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 1882/2024, ha accertato la concorrente responsabilità del Comune di Fonte Nuova e del sig. Pupillo Antonino, nella misura rispettiva dell'80% e del 20%, in relazione al sinistro mortale occorso in data 23 febbraio 2015, via Palombarese km 19+100, in danno del sig. Pupillo Antonino.

2) Con la medesima sentenza il Comune di Fonte Nuova è stato condannato, per i titoli di cui in motivazione, al pagamento in favore di:
Campo Carmelina, *iure proprio*, di euro 416.660,73 (già rivalutati) oltre euro 972,00 per spese funerarie, oltre rivalutazione monetaria;
Pupillo Francesco, *iure proprio*, di euro 389.087,73 (già rivalutati);
Campo Carmelina e Pupillo Francesco, *iure hereditatis* e pro quota, di euro 1.600,00 per danni al motoveicolo, oltre rivalutazione;
nonché al pagamento degli interessi legali sulle somme devalutate all'epoca del fatto e via via rivalutate sino alla data della sentenza, e successivamente dei soli interessi legali sino all'effettivo soddisfo.

3) Con la stessa sentenza il Comune è stato altresì condannato a rifondere ai procuratori costituiti Avv. Giovanni Pesce e Avv. Giuseppe Filincieri Rizza le spese di tutti i gradi di giudizio, per complessivi euro 29.195,00 per il primo grado, euro 18.500,00 per il giudizio di appello ed euro 14.000,00 per il giudizio di cassazione, con distrazione in loro favore ex

art. 93 c.p.c.

4) I Signori Campo e Pupillo hanno conferito agli Avv.ti Giovanni Pesce, Giuseppe Filincieri Rizza e Ilaria Zeppa incarico professionale sulla base del contratto di prestazione professionale del 5 giugno 2023, fondato su compensi percentuali pari, rispettivamente, al 15% (Avv. Giovanni Pesce) e al 7,5% (Avv. Giuseppe Filincieri Rizza e Avv. Ilaria Zeppa) del valore complessivo del giudizio quantificato in euro 1.900.000,00, con rinuncia alla eccedenza.

5) Con procura notarile del 9 luglio 2026 i Signori Campo e Pupillo hanno conferito agli Avv.ti Giovanni Pesce, Giuseppe Filincieri Rizza e Ilaria Zeppa procura a transigere e all'incasso, autorizzandoli, tra l'altro, a concordare con il Comune modalità, tempi e riparto dei pagamenti, nonché a incassare le relative somme per sé e per conto dei loro assistiti.

6) A seguito dell'incontro del 15 luglio 2026 presso il Comune di Fonte Nuova è stato determinato, in via di accordo, l'importo complessivamente dovuto dal Comune ai Signori Campo e Pupillo nonché ai loro procuratori antistatari, in esecuzione e transazione della citata sentenza, in euro 992.852,55, così composto:

euro 904.631,21 per capitale rivalutato ed interessi sino al 29.1.2026, oltre euro 1.193,62 per spese funerarie rivalutate ed euro 1.964,80 per danni al motociclo rivalutati, per un totale di euro 907.789,63 a titolo di risarcimento;

euro 40.052,70 per onorari, spese ed accessori compresi, distratti ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Giuseppe Filincieri Rizza;

euro 45.010,22 per onorari ed accessori compresi, distratti ex art. 93 c.p.c.

	in favore dell'Avv. Giovanni Pesce;	
	per complessivi euro 85.062,92 a titolo di spettanze legali distratte.	
	7) Le suddette somme sono state consensualmente ripartite tra i Creditori	
	e i Professionisti come segue:	
	euro 635.452,74 complessivamente in favore dei Signori Campo Carmelina	
	e Pupillo Francesco, di cui:	
	euro 317.726,37 a Campo Carmelina (pari al 35% di euro 907.789,63);	
	euro 317.726,37 a Pupillo Francesco (pari al 35% di euro 907.789,63);	
	euro 181.178,66 in favore dell'Avv. Giovanni Pesce, di cui euro 136.168,44	
	per compenso professionale (15% del risarcimento) ed euro 45.010,22 per	
	onorari distratti ex art. 93 c.p.c.;	
	euro 108.136,92 in favore dell'Avv. Giuseppe Filincieri Rizza, di cui euro	
	68.084,22 per compenso professionale (7,5% del risarcimento) ed euro	
	40.052,70 per onorari distratti ex art. 93 c.p.c.;	
	euro 68.084,22 in favore dell'Avv. Ilaria Zeppa, a titolo di compenso pro-	
	fessionale (7,5% del risarcimento).	
	8) Le parti hanno altresì concordato che il pagamento dell'importo com-	
	plexivo di euro 992.852,55 avverrà in forma dilazionata, mediante tre	
	tranche, alle condizioni e con le ripartizioni dettagliate di seguito precisate.	
	Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della presente	
	scrittura, si conviene e si stipula quanto segue.	
	9) Il Consiglio Comunale del Comune di Fonte Nuova, con deliberazione	
	n. _____ del _____, ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 194, comma	
	1, lett. a), del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito derivante dalla	
	sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 953/2026 e ha contestualmente	
	4	

approvato il presente accordo transattivo.

Art. 1 – Oggetto

1.1 Il Comune si impegna a corrispondere ai Signori Campo e Pupillo ed ai Professionisti, a saldo e stralcio di ogni propria obbligazione derivante dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 953/2026, nonché da ogni altro titolo comunque connesso al sinistro del 23.2.2015, l'importo complessivo di euro 992.852,55, alle condizioni di cui ai successivi articoli.

1.2 Le parti danno atto che, ai fini del presente accordo, nulla sarà ulteriormente dovuto dal Comune, a decorrere dal 29.1.2026, per interessi e rivalutazione monetaria sulle somme oggetto della presente transazione.

Art. 2 – Rinuncia ad azioni e diritti

2.1 Con il pagamento integrale delle somme di cui alla presente scrittura, i Signori Campo Carmelina e Pupillo Francesco, in proprio e quali eredi di Pupillo Antonino, dichiarano di non aver null'altro a pretendere dal Comune, a qualunque titolo, diritto o causa, in relazione al sinistro del 23.2.2015, alla sentenza n. 953/2026 e a tutti i procedimenti giudiziari connessi, rinunciando sin d'ora a ogni ulteriore azione, domanda, eccezione o impugnazione, ivi compresa la prosecuzione o l'inizio di procedure esecutive.

2.2 I Professionisti, ciascuno per quanto di ragione, dichiarano che, a fronte dell'integrale pagamento delle somme loro spettanti ai sensi della presente scrittura, nulla avranno più a pretendere dal Comune, dai propri assistiti o da terzi in relazione alle spese giudiziali distratte in sentenza e ai compensi oggetto del contratto di prestazione professionale del 5.6.2023, con espressa rinuncia all'eccedenza rispetto a quanto qui pattuito.

2.3 La presente transazione ha carattere novativo e tombale tra il Comune e tutte le parti firmatarie, limitatamente ai rapporti derivanti dal sinistro del 23.2.2015 e dalla sentenza n. 953/2026.

Art. 3 – Modalità di pagamento dilazionato

3.1 Il Comune corrisponderà l'importo complessivo di euro 992.852,55 mediante bonifici bancari, alle scadenze e per gli importi di seguito indicati.

3.2 Prima rata di euro 500.000,00 che il Comune verserà entro il termine del 15.10.2026 di cui:

euro 142.207,89 in favore [REDACTED], sul seguente IBAN: [REDACTED];

euro 142.207,89 in favore [REDACTED], sul seguente IBAN: [REDACTED];

euro 112.500,00 in favore [REDACTED], quale mero acconto sul complessivo importo di euro 181.178,66, sul seguente IBAN: [REDACTED];

euro 68.084,22 in favore [REDACTED], sul seguente IBAN: [REDACTED];

euro 35.000,00 in favore [REDACTED], quale mero acconto sul complessivo importo di euro 108.136,92, sul seguente IBAN: [REDACTED];

3.3 Seconda rata di euro 250.000,00 che il Comune verserà entro il termine del 30.09.2027 di cui:

euro 96.623,67 in favore [REDACTED], sul medesimo IBAN;

euro 96.623,67 in favore [REDACTED], sul medesimo IBAN;

euro 23.668,44 in favore [REDACTED] quale ulteriore acconto

sul complessivo importo di euro 181.178,66, sul medesimo IBAN;

euro 33.084,22 in favore [REDACTED], quale ulterio-

re acconto sul complessivo importo di euro 108.136,92, sul medesimo

IBAN.

3.4 Terza e ultima rata di euro 242.852,55 che il Comune verserà entro
il termine del 30.09.2028 di cui:

euro 78.894,81 in favore [REDACTED] sul medesimo

IBAN;

euro 78.894,81 in favore [REDACTED] sul medesimo IBAN;

euro 45.010,22 in favore [REDACTED] a saldo delle spettanze

legali distratte in sentenza, sul medesimo IBAN;

euro 40.052,70 in favore [REDACTED] a saldo delle

spettanze legali distratte in sentenza, sul medesimo IBAN.

Art. 4 – Quietanza e riparto interno

4.1 Ciascun beneficiario rilascerà quietanza per le somme via via incassate,
restando inteso che il Comune adempie correttamente le proprie obbliga-
zioni mediante i pagamenti eseguiti agli IBAN sopra indicati, senza obbli-
go di verifica dei rapporti interni tra Creditori e Professionisti.

4.2 I Signori Campo e Pupillo riconoscono che quanto complessivamente
a loro spettante a titolo di risarcimento, ai sensi della presente scrittura
(euro [REDACTED]), è già al netto delle spettanze professionali dovute agli
Avv.ti Pesce, Filincieri Rizza e Zeppa in forza del contratto di prestazione
professionale del 5.6.2023.

Art. 5 – Inadempimento

In caso di mancato pagamento, anche parziale, di una delle tranche alle scadenze convenute, i Creditori e i Professionisti, previa diffida scritta, avranno facoltà di considerare risolto il presente accordo per grave inadempimento, con facoltà di agire in via esecutiva sulla base della sentenza n. 953/2026 per l'intero credito residuo.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essere state informate, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003, come modificato, circa il trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto il

Il Comune di Fonte Nuova

Campo Carmelina

Il Sindaco pro tempore

Dott. Umberto Falcioni

Pupillo Francesco

Avv. Giovanni Pesce

Avv. Giuseppe Filincieri Rizza

Avv. Ilaria Zeppa